



Istituto di Istruzione Superiore
“Vittorio Veneto” Città della Vittoria

Via Vittorio Emanuele II, 70, 31029 Vittorio Veneto (TV)
Telefono 0438 57147 - fax 0438 940780
C.F. 84002190266 - Codice Meccanografico TVIS00700P



Sedi associate:
IPSIa laboratori - 0438 57147
IPSIa/ITE Via Pontavai, 121 - 0438 555138
ITE Largo Seminario, 2 - 0438 555138
ITT Via Cavour, 1 - 0438 59194

E-mail: tvvis00700p@istruzione.it
PEC: tvvis00700p@pec.istruzione.it
Web: <http://www.iisvittorioveneto.edu.it>

Prot. n. 424/1.4

Vittorio Veneto, 18 gennaio 2023

CONTRATTO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI "RPD" (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679 - CIG. Z74398EA95

L'ISTITUTO di istruzione Superiore "Vittorio Veneto" Città della Vittoria, con sede a Vittorio Veneto (TV) in Via Vittorio Emanuele II, n° 70, C.F. 84002190266, rappresentato dal Dirigente Scolastico Susanna Picchi, nata a Reggio Emilia (RE), il 23/12/1957, legale rappresentate *pro tempore* e Titolare del Trattamento dei dati

E

L'Avv. Bruno Antonio Malena, C.F. MLN BNN 88P 22D 122A, in qualità di libero professionista, Responsabile Protezione Dati/Data Protection Officer, con sede in Via Guglielmo Oberdan, n. 28, Bologna, P.IVA n. 03566421206,

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Data Protection Officer/Responsabile dei dati personali (di seguito DPO/RDP) (artt. 37-39);

VISTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) di designare il DPO/RDP «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

VISTO che le predette disposizioni prevedono che il DPO/RDP «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5);

CONSIDERATO che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3 RGPD);

CONSIDERATO che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del DPO/RDP, nei termini previsti, rientrando nella fattispecie, prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;

CONSIDERATO che la RETE DI SCUOLE TV12, di cui l'istituzione scolastica I.I.S.S. "Marco Fanno" di Conegliano (TV) è scuola capofila, ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista

dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso DPO/RDP tra tutte le istituzioni scolastiche della rete, sulla base delle valutazioni, condotte di concerto in ordine alle dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, nonché con riferimento alla razionalizzazione della spesa;

VISTO l'art. 7 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

VISTO l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

VISTO l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTI gli artt. 2222 e segg. c.c.;

VISTO il D.L. 50/2016;

VISTO il D.I. n. 129 del 2018;

CONSIDERATO che la **RETE DI SCUOLE TV12** ha ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile per la Protezione dati esterno, attesa la complessità delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste, nonché la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all' art.26 comma 1, della legge n.488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

PRECISATO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

VISTO l'avviso per la individuazione del **RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI-R.P.D.** (DATAPROTECTIONOFFICER - D.P.O.) ai sensi degli artt. 37 e segg. Del Regolamento UE 2016/679 prot. 22281 del 30/11/2022

VISTI il verbale prot. 22460 del 20/12/2022 della commissione di gara;

VISTO il Decreto di aggiudicazione definitiva prot. 22668 del 27/12/2022;

VISTO l'art. 32, comma 10, lettera b del D. lgs. 50/2016, per il quale non si applica il termine dilatorio, nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettere a) e b) del D. lgs. 50/2016.

CONSIDERATO che l'art. 4 del disciplinare di gara prevede che *“il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali avrà durata di n. 36 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto con facoltà di rinnovo, per uguale periodo”*;

CONSIDERATA l'opportunità di rinnovare la richiesta delle prestazioni alle stesse condizioni e per una durata pari a quella originariamente fissata nel contratto in scadenza;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D. lgs. 50/2016, che prevede, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse, la lettera di invito e l'offerta presentata si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;

Art. 2

L'Istituzione Scolastica Istituto di Istruzione Superiore "Vittorio Veneto" Città della Vittoria di Vittorio Veneto, aderente alla Rete di scuole "RETE DI SCUOLE TV12", visti gli atti predisposti dalla Scuola capofila e in adesione e condivisione degli atti posti in essere, accetta gli atti preliminari;

Art.3 - Il Regolamento UE

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) è la normativa europea che armonizza e supera le normative attualmente vigenti negli Stati facenti parte della Comunità Europea, punta a rafforzare e proteggere da minacce presenti e future i diritti alla protezione dei dati personali dei propri cittadini, dentro e fuori dall'Unione Europea.

Per farlo, il GDPR introduce nuovi obblighi e nuove sanzioni che impongono agli Enti l'adozione di specifiche misure sulla protezione dei dati personali. Tra gli elementi introdotti dalla normativa ci sono:

- la necessità di gestire un registro dei trattamenti e garantire nel tempo la sicurezza dei dati;
- l'obbligo di notificare i data breach;
- l'esigenza di introdurre la figura del Data Protection Officer;
- l'esigenza di adottare un approccio ispirato al principio di "privacy design";
- l'inasprimento delle sanzioni.

Art.4 - OGGETTO

Sviluppare un sistema gestionale che consenta di identificare e attuare quanto necessario per rispondere agli obblighi giuridici relativi al Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferire l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati.

Art.5 - CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

L'incarico di Responsabile della Protezione dei dati verrà conferito all'Avv. Bruno Antonio MALENA - VIA Guglielmo Oberdan, 28 - BOLOGNA 40121 (BO);

Il servizio di D.P.O. sarà svolto dall' Avv. Bruno Antonio MALENA;

Il D.P.O. incaricato per l'espletamento dell'incarico, potrà, previa comunicazione alla Scuola, utilizzare un team di tecnici e professionisti, in possesso delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni, oggetto del presente incarico, i quali potranno operare anche disgiuntamente, con riferimento alle fasi di svolgimento dei servizi consulenza ed assistenza.

Art. 6 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il Responsabile della protezione dei dati, dovrà ottemperare a quanto previsto nel regolamento UE in epigrafe. In particolare il servizio dovrà garantire quanto segue:

1. Censimento e identificazione dei trattamenti di dati personali, sia automatizzati che non automatizzati, compresi i flussi di scambio di dati, individuando quantomeno la base legale, le categorie di dati, le categorie di interessati e il periodo di conservazione dei dati stessi;
2. Identificazione delle situazioni di eventuale contitolarità dei trattamenti, e regolamentazione delle stesse;
3. Individuazione dei responsabili esterni del trattamento, e adeguamento dei procedimenti di evidenza pubblica ai principi contenuti nell'art. 28 del GDPR;
4. Verifica, per tutti i trattamenti, dell'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate, nonché delle misure di sicurezza;
5. Entro 45 gg. dalla sottoscrizione del contratto effettuare:
 - Creazione del Registro dei trattamenti.
6. Entro 120 gg. dalla sottoscrizione del contratto effettuare:
 - Implementazione dei processi di privacy by design e privacy by default nei sistemi utilizzati, introducendo questi principi anche nella formulazione dei documenti di gara (bandi e capitolati);
 - Revisione delle informative agli interessati e delle procedure di riscontro alle richieste di questi ultimi;
 - Revisione di tutti i documenti e procedure di governance dei dati personali (regolamenti/direttive/circolari) in maniera tale da conformarli al GDPR;
 - Aggiornamento del Piano di formazione attività formative destinate al personale del MIUR;
 - Verifica (o introduzione) di una procedura specifica per la notificazione delle violazioni di dati personali al Garante e per la comunicazione agli interessati;
 - Effettuazione della valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali, per i trattamenti in ordine ai quali sia necessaria.
7. Collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali ("*data breach*", art. 33 e 34);
8. Formazione di tutto il personale, Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, personale ATA e personale docente, a tempo indeterminato e determinato, in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto;
9. Avvio, in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati, alla piena attuazione del RGPD, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni;
10. Considerazione dei rischi, inerenti al trattamento, e assunzione di piena responsabilità, in relazione alle iniziative avviate e fatte avviare all'istituzione Scolastica con il suo consenso ovvero con sue direttive, tenuto conto della natura, nell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dell'incarico;
11. Possesso di polizza assicurativa professionale stipulata per l'incarico di che trattasi.

Art. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Il soggetto selezionato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) Informare e consigliare il Titolare del trattamento dei dati, nonché i dipendenti dell'istituzione scolastica, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679

(GDPR) e dalle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati personali e riguardanti:

- Ambito documentale
- Ambito procedurale
- Ambito dei rischi

b) Fornire indicazioni in merito alla conservazione della documentazione, prevista dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri, relative alla protezione dei dati personali;

c) Sorvegliare l'attuazione e l'applicazione delle politiche scolastiche, in materia di protezione dei dati, di attribuzione delle responsabilità, di formazione del personale e i relativi Assessment e Audit;

d) Sorvegliare la corretta attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri, relative alla protezione dei dati personali, con particolare riguardo a Privacy by Design, Privacy by Default, sicurezza dei dati, trasparenza e informazione degli interessati, richieste di esercizio dei diritti;

e) Controllare che le violazioni (data breach) siano documentate e notificate all'Autorità Garante;

f) Supportare e controllare l'esecuzione delle valutazioni d'impatto sui nuovi trattamenti (Data protection impact assessment);

g) Controllare che sia dato seguito alle richieste dell'Autorità di controllo e collaborare con quest'ultima fungendo da punto di contatto con la medesima;

h) Fornire, se richiesti, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti.

Art. 8 - DURATA DELL'INCARICO

Il presente contratto ha la durata di 36 mesi (tre anni), con decorrenza dal giorno successivo di termine del precedente contratto, ossia dal 01/01/2023.

Art.9 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

A fronte dello svolgimento dell'incarico verrà riconosciuto un compenso annuo di € 299,00 (duecentonovantanove,00), comprensivo di oneri fiscali e previdenziali

2. Il compenso spettante sarà erogato, da ogni singolo Istituto previa emissione di regolare fattura elettronica. al termine della prestazione previa presentazione della seguente documentazione:

- Relazione finale sull'attività svolta;
- Dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato con indicazione delle ore prestate.

3. La prestazione, in quanto di natura occasionale, non darà diritto al trattamento di fine rapporto, non sarà soggetta al trattamento previdenziale INPS, di cui all'art. 2, comma 26 e ss. della legge 08.08.1995. n. 335 ed al Decreto del Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; non rientrerà nel campo di applicazione INAIL.

4. Ai sensi dell'art. 7 comma 6 Dlgs. 165/2001 il corrispettivo sarà assoggettato alle disposizioni, contenute nella normativa fiscale e previdenziale, in materia di lavoro autonomo.

5. Ai fini della liquidazione il DPO/RPD dovrà presentare alla Segreteria dell'Istituto Superiore "Vittorio Veneto" Città della Vittoria di Vittorio Veneto (TV):

- fattura elettronica;
- dichiarazione relativa alla posizione fiscale e previdenziale;
- richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito con indicazione di titolarità del conto, nome istituto e IBAN.

Art. 10 - RISOLUZIONE DELL'INCARICO

Il Committente potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito, mediante comunicazione da inviare con lettera raccomandata A/R, con pagamento del corrispettivo in base allo stato di avanzamento del lavoro.

Anche il D.P.O. potrà recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R; in tal caso il committente non sarà tenuto al pagamento del lavoro, svolto fino a quel momento. Per clausola risolutiva espressa, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., quando l'inadempienza riguarderà una delle seguenti obbligazioni:

- mancata esecuzione delle obbligazioni di risultato;
- caso di subappalto non autorizzato;
- violazione del segreto aziendale e della riservatezza di cui all'art.10 del presente contratto;
- violazione tutela della proprietà intellettuale.

Art. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Art. 12 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

Il DPO
Avv. Bruno Antonio Malena

Il Dirigente Scolastico
Susanna Picchi
